



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1469**

Disposizioni in materia di semplificazione normativa e riordino della legislazione

18/12/2022 - 03:25

# Indice

1. DDL S. 1469 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1469 .....	4

# **1. DDL S. 1469 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1469  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di semplificazione normativa e riordino della legislazione

---

Iter

**7 agosto 2019:** da assegnare

**Successione delle letture parlamentari**  
**S.1469**

**da assegnare**

---

Iniziativa Parlamentare

[Ugo Grassi](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianluca Perilli](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2019**; annunciato nella seduta n. 144 del 7 agosto 2019.

Classificazione TESEO

LEGGI , DELEGIFICAZIONE

**Classificazione provvisoria**

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1469

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1469

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRASSI**, **CALDEROLI** e **PERILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019 (\*)

Disposizioni in materia di semplificazione normativa e riordino della legislazione

\*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca una delega legislativa al Governo per la semplificazione normativa e il riordino della legislazione.

L'articolo 1 prevede appunto la facoltà per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine di abrogare le disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo, di quelle da ritenersi obsolete e di quelle che configurino duplicazioni di altre disposizioni, nonché al fine di procedere all'interpretazione autentica delle disposizioni contraddittorie.

Esercitando la delega in oggetto, il Governo individua, per ciascun settore omogeneo o materia, le disposizioni da abrogare espressamente, coinvolgendo dunque tutti i comparti del Governo, al fine di provvedere con efficacia e massima ampiezza all'attuazione della delega. Le complesse attività indicate dall'articolo 1, commi 1 e 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, devono infatti essere eseguite assicurando la garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica di ciascun settore normativo in cui interviene l'abrogazione o l'interpretazione. Conseguentemente, il Governo deve disporre il riordino di ciascun settore omogeneo o di ciascuna materia interessata dagli interventi di abrogazione o di interpretazione, in modo da assicurare sempre l'armonioso sviluppo dell'ordinamento. Questi interventi, come dispone, infine, l'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, sono effettuati nel rispetto del principio di ragionevolezza, e proporzionalità.

L'articolo 2, invece, disciplina il procedimento con cui il Governo addiviene all'adozione dei decreti legislativi. I relativi schemi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati per materia. Tuttavia è necessario per il Governo acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Decorso il termine, il Governo è abilitato a procedere comunque. Lo schema di ciascun decreto legislativo è poi trasmesso alle Camere per consentire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione di esprimere anch'esse un parere nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto all'articolo 1 per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

L'articolo 3, infine, reca le necessarie disposizioni per l'adozione delle modifiche alle fonti secondarie, necessarie per il coordinamento della normativa in seguito all'abrogazione delle norme di rango primario, nonché per l'adozione, ove necessario, di decreti legislativi correttivi e integrativi. Il comma 1, in particolare, dispone che conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, sempre osservando i medesimi principi e criteri direttivi posti per l'esercizio della delega stessa, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare. Il comma 2, inoltre, stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dagli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Delega al Governo per la semplificazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione delle disposizioni di legge che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo, nonché di quelle comunque obsolete o che configurino duplicazioni di altre disposizioni, nonché per l'interpretazione autentica delle disposizioni contraddittorie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) procedere alla ricognizione delle disposizioni da abrogare espressamente, per ciascun settore omogeneo o materia;
- b) individuare, per ciascun settore omogeneo o materia, le disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo, nonché quelle comunque obsolete o che configurino duplicazioni di altre disposizioni, disponendone l'abrogazione;
- c) ai fini della semplificazione complessiva dell'ordinamento e del riordino della normativa vigente, individuare le incongruenze e le antinomie normative relative a ciascun settore omogeneo o materia, disponendone l'interpretazione autentica;
- d) assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica di ciascun settore omogeneo o materia in cui sia intervenuta l'abrogazione o l'interpretazione autentica, provvedendo al riordino di tali settori o materie;
- e) garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

### Art. 2.

#### *(Procedimento di attuazione della delega)*

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine per l'espressione del parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto all'articolo 1, comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque

essere adottati.

Art. 3.

*(Ulteriori disposizioni di attuazione)*

1. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.



